

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale), che stabilisce come requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi pubblici al livello dirigenziale del ruolo sanitario il possesso della laurea attinente e del diploma di specializzazione;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) e, in particolare, il Titolo VI "Formazione dei medici specialisti", che prevede:
 - all'articolo 35 che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno di medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della Salute, che determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione;
 - all'articolo 37 che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università dove ha sede la scuola di specializzazione e con la Regione, nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
 - all'articolo 39, che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo erogato dalle Università e determinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- visto l'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario) che stabilisce che *"il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-lauream è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per la determinazione del fabbisogno di medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 368/1999, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste"*;
- visto l'articolo 2 bis (Scuole di specializzazione non mediche) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) - inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89 - che prevede che *"Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;
- preso atto che, ai sensi delle disposizioni nazionali sopraindicate, le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate alle categorie dei *veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi* sono attivate a prescindere dalla rilevazione del relativo fabbisogno e dalla erogazione di borse di studio quali trattamenti economici analoghi a quelli riservati ai medici dal D.Lgs. 368/1999;

- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6) e, in particolare, l'articolo 5 che stabilisce che la Regione può finanziare posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio a favore di laureati in *medicina-veterinaria* e in *odontoiatria* nonché di *laureati non medici*, che siano in possesso dei requisiti previsti e che abbiano sottoscritto l'impegno a prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
- considerato che i laureati appartenenti alle categorie dei *veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi* iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria possono, in ogni caso, beneficiare delle specifiche borse di studio previste dall'articolo 5 della citata legge regionale 11/2017;
- dato atto che, con nota in data 5 febbraio 2021 (prot. n. 892/san), la competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto all'Azienda USL della Valle d'Aosta di indicare la specializzazione per la quale risulta necessario finanziare un posto aggiuntivo di formazione specialistica e la relativa borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021 (con inizio nell'anno 2021) e che la medesima Azienda, con nota in data 15 febbraio 2021 (prot. n. 13731), ha indicato la specializzazione in *fisica medica*;
- dato atto che, con nota in data 16 marzo 2021 (prot. n. 1957/san), l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto all'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Fisica -di poter finanziare, per l'intera durata del corso di studi (pari a tre anni), un posto aggiuntivo di formazione specialistica e la relativa borsa di studio per la scuola di specializzazione in *fisica medica* per l'anno accademico 2020/2021 e che il medesimo Ateneo, con nota in data 31 marzo 2021 (prot. n. 0000305), ha comunicato di accogliere tale richiesta;
- evidenziato che il finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio sopraindicati è pari a euro 13.300,00 per ciascun anno accademico, di cui euro 12.300,00 a titolo di finanziamento della borsa di studio e euro 1.000,00 a titolo di contributo alle spese sostenute dall'Università degli Studi di Torino, per una spesa complessiva pari a euro 39.900,00, così suddivisa:
 - euro 13.300,00, per l'anno 2021, relativamente all'anno accademico 2020/2021 (1° anno);
 - euro 13.300,00, per l'anno 2022, relativamente all'anno accademico 2021/2022 (2° anno);
 - euro 13.300,00, per l'anno 2023, relativamente all'anno accademico 2022/2023 (3° anno);
- precisato che l'effettivo finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio sopraindicati è subordinato al recepimento degli stessi nel decreto dell'Università degli Studi di Torino recante il bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in *fisica medica* per l'anno accademico 2020/2021 nonché alla stipulazione, qualora assegnati, di apposita convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il medesimo Ateneo disciplinante le modalità del finanziamento;
- precisato, inoltre, che si è provveduto a richiedere, per le vie brevi, all'*Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e della Valle d'Aosta* il parere in merito al finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio sopraindicati e che il medesimo *Ordine* ha espresso parere positivo;
- ritenuto di approvare il finanziamento, per l'intera durata del corso di studi, di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio per la scuola di

specializzazione in *fisica medica* dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2020/2021, per una spesa complessiva pari euro 39.900,00;

- dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge regionale 11/2017 possono accedere ai posti aggiuntivi e alle relative borse di studio i laureati in *medicina-veterinaria* e in *odontoiatria*, nonché i *laureati non medici dell'area sanitaria*, utilmente collocati nella graduatoria del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione di interesse, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) che siano iscritti all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - b) che siano o siano stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - c) che non abbiano già beneficiato della borsa di studio di cui si tratta, anche in caso si rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute) che prevede, tra l'altro, l'ordinamento delle professioni di chimico e di fisico;
- visto il decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 (Ordinamento della professione di chimico e fisico) che stabilisce che, ai fini dell'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, è obbligatoria l'iscrizione all'*Albo degli Ordini dei chimici e dei fisici* (suddiviso nella sezione A riservata ai chimici e nella sezione B riservata ai fisici);
- visto, in particolare, l'articolo 6, comma 5, del citato decreto ministeriale del 23 marzo 2018, che stabilisce che, in via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli *Ordini dei chimici e dei fisici* provvedono, su domanda, all'iscrizione nella apposita sezione del suddetto Albo di coloro che: a) hanno conseguito uno dei titoli di studio previsti nelle tabelle allegate al medesimo decreto ministeriale; b) dimostrino di svolgere o di aver svolto per almeno cinque anni attività lavorativa nel profilo professionale di *fisico*; c) dimostrino di aver (già) conseguito la specializzazione in *fisica medica* o *fisica sanitaria*;
- considerato che, stante quanto evidenziato al punto precedente, i neo laureati in *Fisica* non possono attualmente iscriversi all'ordine professionale di competenza e che, pertanto, anche a seguito dell'inserimento nella graduatoria del concorso di ammissione alla scuola di specializzazione, non potrebbero risultare assegnatari del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio regionale previsti dall'articolo 5 della legge regionale 11/2017;
- ritenuto, quindi, di stabilire che l'assegnatario del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio che non sia in possesso del requisito richiesto dall'articolo 5, comma 4, lettera a) della citata legge regionale 11/2017 deve sottoscrivere, presso la competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione, una dichiarazione con la quale si impegna a provvedere, appena possibile, all'iscrizione all'ordine professionale di competenza;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per triennio 2021/2023, nell'ambito del programma codice 4.004 - Istruzione universitaria, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11/2017, il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio per la scuola di specializzazione in *fisica medica* dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2020/2021;
2. di prendere atto che l'effettiva attivazione del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio di cui al punto 1) è subordinata al recepimento degli stessi nel decreto dell'Università degli Studi di Torino recante il bando per l'ammissione alla scuola di specializzazione in *fisica medica* per l'anno accademico 2020/2021;
3. di stabilire che, l'assegnatario del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio di cui al punto 1, che non sia in possesso del requisito richiesto dall'articolo 5, comma 4, lettera a) della citata legge regionale 11/2017, deve sottoscrivere, presso la competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione, una dichiarazione con la quale si impegna a provvedere, appena possibile, all'iscrizione all'*Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e della Valle d'Aosta*;
4. di approvare la spesa complessiva di euro 39.900,00 per il finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio di cui al punto 1, prenotandola sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità, nel modo seguente:
 - anno 2021: euro 13.300,00
 - anno 2022: euro 13.300,00
 - anno 2023: euro 13.300,00;
5. di stabilire che l'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta per disciplinare le modalità del finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio di cui al punto 1 avvenga con provvedimento del Dirigente della competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa da parte della competente Struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e al Rettore dell'Università degli Studi di Torino per gli adempimenti di competenza.